

OMOLOGAZIONE NAZIONALI VETTURE - MOTORI - ROLL-BAR

Valgono le disposizioni emanate dalla F.I.A. (richiedibili alla CSAI Corso Venezia 45 - 20121 Milano).

1. OMOLOGAZIONI NAZIONALI

1.1 Norme per l'omologazione di vetture in campo nazionale

Verranno accettate richieste di omologazione Nazionale per tutti i Gruppi previsti dall'Annesso J, con la stessa regolamentazione della F.I.A., (le omologazioni nazionali pronunciate dalla C.S.A.I. se non diversamente indicato, valgono in tutte le gare non titolate F.I.A. che si svolgono in Italia) alle seguenti condizioni:

- 1) la richiesta dovrà essere effettuata dalla Casa Costruttrice o dalla sua Filiale per l'Italia o dall'Importatore ufficiale della vettura o da un Costruttore titolare di Licenza CSAI.
- 2) Documenti da allegare:
 - a) delega alla firma da parte del Presidente o Amministratore Delegato;
 - b) firma per accettazione dei regolamenti di Omologazione ;
 - c) certificato di produzione della Casa Costruttrice secondo le norme F.I.A..
 - d) per i titolari di licenza di Costruttore CSAI (N.S: 3 Art. 3.3) fotocopia della licenza di Costruttore in corso di validità.
 - e) diritti di omologazione.
- 3) Le ispezioni per il controllo saranno effettuate secondo la metodologia F.I.A..
La documentazione per l'omologazione dovrà essere presentata in 2 esemplari con foto originali. Il regolamento, le schede vergini ed il manuale di omologazione dovranno essere richiesti alla C.S.A.I. Milano.
Le spese di verifica della vettura e della produzione saranno a carico del richiedente.
- 4) Potranno essere accettate richieste di omologazione per vetture la cui produzione non è ancora giunta alle quantità minime richieste purché la Casa Costruttrice si impegni a raggiungere detto minimo entro 12 mesi dall'inizio della fabbricazione.
Per il controllo potranno essere effettuate più verifiche.
Nel caso che questa produzione non sia completata nei termini previsti, la fiche rilasciata sarà dichiarata nulla, i risultati conseguiti saranno annullati (sarà data comunicazione alla stampa).
Per i costi dei Diritti CSAI vedere N.S. 2 Tasse – Depositi – Premi - Contributi Art. 4.1 OMOLOGAZIONE VETTURE da versare con le modalità indicate nella premessa della citata Norma Supplementare.

1.2 Norme per l'omologazione di motori in campo nazionale

Verranno accettate richieste di omologazione Nazionale per motori A/N. Le omologazioni nazionali pronunciate dalla C.S.A.I. se non diversamente indicato, valgono in tutte le gare non titolate F.I.A. che si svolgono in Italia e alle seguenti condizioni:

- 1) la richiesta dovrà essere effettuata dalla Casa Costruttrice o dalla sua Filiale per l'Italia o dall'importatore ufficiale del motore o da un Costruttore titolare di Licenza CSAI..
- 2) Documenti da allegare:
 - a) delega alla firma da parte del Presidente o Amministratore Delegato;
 - b) firma per accettazione dei regolamenti di Omologazione;
 - c) certificato di produzione della Casa Costruttrice secondo le norme F.I.A..
 - d) per i titolari di licenza di Costruttore CSAI (N.S: 3 Art. 3.3) fotocopia della licenza di Costruttore in corso di validità.
 - e) diritti di omologazione.
- 3) Le ispezioni per il controllo saranno effettuate secondo la metodologia F.I.A..
La richiesta di omologazione dovrà essere presentata in 2 esemplari con foto originali. Il regolamento, le schede vergini ed il manuale di omologazione dovranno essere richiesti alla C.S.A.I. Milano.
La cifra minima di produzione è di 2500 motori in 12 mesi consecutivi.
Le spese di verifica dei motori e della produzione saranno a carico del richiedente.
- 4) Potranno essere accettate richieste di omologazione per motori la cui produzione non è ancora giunta alle quantità minime richieste purché la Casa Costruttrice si impegni a raggiungere detto minimo entro 12 mesi dall'inizio della fabbricazione.
Per il controllo potranno essere effettuate più verifiche.

Nel caso che questa produzione non sia completata nei termini previsti, la fiche rilasciata sarà dichiarata nulla, i risultati conseguiti saranno annullati (sarà data comunicazione alla stampa).

Per i costi dei Diritti CSAI vedere N.S. 2 Tasse – Depositi – Premi - Contributi Art. 4.1 OMOLOGAZIONE VETTURE da versare con le modalità indicate nella premessa della citata Norma Supplementare.

2. ESTENSIONI D'OMOLOGAZIONE

Le seguenti estensioni d'omologazione relative ai Gruppi:

Gruppi A - N - B - T - GT	Gruppi R
ES - Evoluzione sportive del tipo (prod. 2500 vetture)	VR1A – Variante Rallies R1A
ET - Evoluzione Normale dei tipo	VR1B – Variante Rallies R1B
VF - Variante di fornitura	VR2B – Variante Rallies R2B
VO - Variante opzione	VR2C – Variante Rallies R2C
VP - Variante di produzione	VR3C – Variante Rallies R3C
VK - Variante Kit	VR3T – Variate Rallies R3T
VKS – Variante Kit Super 1600	VR3D – Variate Rallies R3D
ER – Errate	VO - Variante opzione
KS – Variante Super 2000 Turismo	ER – Errate
KSR – Variante Super 2000 Rallies	

potranno essere accettate secondo le norme FIA.

La richiesta potrà essere presentata solo dalla Casa Costruttrice o dalla sua Filiale per l'Italia o dall'Importatore ufficiale della vettura.

Per i costi dei Diritti CSAI vedere N.S. 2 Tasse – Depositi – Premi - Contributi Art. 4.1 OMOLOGAZIONE VETTURE da versare con le modalità indicate nella premessa della citata Norma Supplementare.

3. OMOLOGAZIONE DI VETTURE GT NAZIONALE

La richiesta potrà essere presentata solo dalla Casa Costruttrice o dalla sua filiale per l'Italia o dall'importatore ufficiale della vettura.

Dovranno essere forniti i seguenti documenti:

- delega alla firma da parte del Presidente o Amministratore Delegato
- firma per accettazione dei regolamenti di omologazione
- certificato di produzione
- scheda di omologazione in 2 esemplari con foto originali negli stampati GTN.
- un listing delle vetture costruite con numero di telaio, data produzione e destinazione finale.
- un certificato di omologazione stradale emesso dalle competenti Autorità
- un libretto uso e manutenzione.
- diritti di omologazione

Le vetture, per ottenere l'omologazione nazionale, devono essere state costruite e commercializzate in almeno 25 esemplari (in 12 mesi) in ambito CEE.

Potranno essere accettate richieste di omologazione per vetture la cui produzione non è ancora giunta alle quantità minime richieste purché la Casa Costruttrice si impegni a raggiungere detto minimo entro 12 mesi dall'inizio della fabbricazione.

Per il controllo potranno essere effettuate più verifiche.

Nel caso che questa produzione non sia completata nei termini previsti, la fiche rilasciata sarà dichiarata nulla, i risultati conseguiti saranno annullati (sarà data comunicazione alla stampa).

Per i costi dei Diritti CSAI vedere N.S. 2 Tasse – Depositi – Premi - Contributi Art. 4.1 OMOLOGAZIONE VETTURE da versare con le modalità indicate nella premessa della citata Norma Supplementare.

4. REGOLE DI OMOLOGAZIONE

Il Costruttore o la sua filiale per l'Italia o l'importatore ufficiale o un Costruttore titolare di Licenza CSAI dovrà richiedere l'omologazione CSAI predisponendo un'apposita scheda nazionale in 2 esemplari originali corredata da:

- certificato di produzione minima
- modulo DGM

- manuale di officina
- libretto di uso e manutenzione

Tale documentazione dovrà essere inviata alla Sottocommissione Tecnica della CSAI C.so Venezia, 45 - 20121 Milano.

L'omologazione verrà rilasciata dalla Sottocommissione Tecnica dopo la presentazione di tutta la documentazione richiesta. Questa procedura può essere espletata anche dall'importatore ufficiale; in questo particolare caso potrà essere richiesta una cauzione (fideiussione) di Euro 51.650 a garanzia dell'adempimento degli obblighi regolamentari. Tutta la modulistica e le informazioni particolareggiate possono essere ottenute rivolgendosi alla CSAI di Milano (tel. 02/76012562-3).

5. DISPOSIZIONI GENERALI

- Nessuna variante di fornitura è ammessa, anche se descritta in libri di officina, se non regolarmente omologata nella scheda di omologazione nazionale
- Tutte le vetture devono, in ogni caso, essere immatricolabili (Solo per le vetture che partecipano a gare su strade aperte al traffico)
- Ogni omologazione perde validità 7 anni dopo l'abbandono definitivo della costruzione in serie del modello considerato (produzione annuale inferiore al 10% del minimo di produzione richiesto).

6. NORME DI OMOLOGAZIONE PER I ROLL BAR

Lo "status" di Costruttore riconosciuto dalla CSAI sarà attribuito in base alle capacità tecnico-costruttive dell'azienda richiedente l'omologazione, con rilascio di licenza di Costruttore CSAI limitata ai roll-bar. I roll-bar omologati da un ASN sono validi in tutte le gare titolate (FIA o ASN) e non, che si svolgono in tutte le Nazioni riconosciute dalla FIA.

Il regolamento tecnico di riferimento è l'Allegato J FIA vigente, in particolare l'Art. 253.8.4 (Homologation pour une ASN).

Il roll-bar dovrà essere descritto in un apposito certificato di omologazione (il modulo è richiedibile alla CSAI - 20121 Milano, Corso Venezia 45, Tel. 02-76012562/3, fax 02-76014479).

Il roll-bar dovrà essere sottoposto, con esito positivo, al test statico previsto dall'Art. 2.3 del Regolamento di Omologazione per le Armature di Sicurezza emanato dalla FIA o rispettare quanto previsto dall'Art. 2.2 del predetto Regolamento. Il Regolamento di Omologazione per le Armature di Sicurezza è disponibile su richiesta presso gli Uffici CSAI di Milano.

La richiesta di omologazione dovrà essere inviata alla Sottocommissione Tecnica CSAI Corso Venezia 45 - 20121 Milano, ed essere costituita da:

- documentazione con foto originali di buona qualità (in duplice esemplare);
- certificato di prova rilasciando da uno dei centri autorizzati o dichiarazione di conformità all'Art. 2.2 del Regolamento di Omologazione.;
- per i titolari di licenza di Costruttore CSAI (N.S: 3 Art. 3.3) fotocopia della licenza di Costruttore in corso di validità.
- diritti di omologazione.

Per quanto qui non specificato fanno testo i regolamenti FIA/CSAI. Casi particolari saranno esaminati dalla Sottocommissione Tecnica che deciderà inappellabilmente in merito.

Per i costi dei Diritti CSAI vedere N.S.2 Tasse – Depositi – Premi - Contributi Art. 4.2 OMOLOGAZIONE ACCESSORI da versare con le modalità indicate nella premessa della citata Norma Supplementare.